COMUNE DI CANONICA D'ADDA
Provincia di Bergamo

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 68 Del 29-11-2017

Oggetto: DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2018 - PROROGA BLOCCO AUMENTI TARIFFARI I.U.C. COMPONENTE I.M.U: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione D'urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CEREA GIANMARIA	P	SPADA TIZIANA	P
CRESPI PATRIZIA MARIA DAFNE	P	MONZIO COMPAGNONI CLAUDIO	P
TIBALDI PIER LUIGI	P	CEREDA PIETRO GIOVANNI	A
PIROVANO AMANDA	A	PIROTTA GRAZIANO	P
IPERBOLI NADIA PALMIRA	P	CIOCCA MATTEO	A
PISONI GIANLUCA	P	PIROTTA TERESA	P
CIOCCA MAURO	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor CEREA GIANMARIA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Sig. GIULIANI ENRICO MARIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	S

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco conferma il blocco tariffario anche per l'esercizio 2018. Dà lettura proposta.

Il Consigliere Pirotta Graziano ripercorre le votazioni degli anni precedenti. Ricorda di avere votato in modo sfavorevole dal 2014 e negli ultimi esercizi di essersi astenuto. Dichiara, pertanto, la propria astensione questa sera. Stigmatizza, comunque, la scelta del governo del blocco impositivo ed ritiene troppo derivata la capacitò finanziaria dei comuni. Si augura un cambiamento di direzione.

Premesso che il comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Richiamati:
- l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

Preso atto che il disegno di legge di bilancio 2018 conferma il blocco degli aumenti delle aliquote anche per il 2018;

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Viste altresì le novità introdotte dalla legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU di seguito indicate:

—— comma 10 lettera b): "*sconto*" della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; ***riduzione del 50%*** per l'***imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori),*** a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune."*b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6,del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;".*
------ Commi 13- . Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli.. "*13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141del 18 giugno 1993. Sono, altresi', esenti dall'IMU i terreni agricoli:*
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.34. "
Rimangono soggetti al pagamento tutti i terreni che non sono coltivati direttamente.
--------comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei ***macchinari "imbullonati***": "*21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche'degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari,congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.*";
------- commi 53 e 54: *riduzione del 25% di IMU* e TASI per gli *immobili a canone concordato: i pagamenti IMU e Tasi sono dovuti nella misura ridotta del 75%,*
--------*comma 15 Assimilazione all'abitazione principale degli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari, anche in assenza della residenza anagrafica e degli alloggi sociali;*
--------*comma 16 Separazione dei coniugi e assegnazione della casa comunale con conseguente esclusione del pagamento IMU ad eccezione per le abitazoni A1/-A/8-A/9.*

Visto l'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 2013, l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista altresì la modifica introdotta dal comma 10 lettera e) e comma 14 lettera e) della legge 208/2015 che anticipa al 14 ottobre (in luogo del 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU e TASI al MEF ai fini della pubblicazione entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) componente I.M.U., approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 26.02.2014 e pubblicato sul portale del Mef il 11.03.2014 e dato atto che le modifiche introdotte dalle norme successive all'approvazione sono automaticamente previste senza necessità di modificare il regolamento;

Tanto premesso e considerato.

Vista la propria deliberazione n. 5 del 27.01.2017 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni I.M.U per l'anno 2017 così come riportate nella seguenti tabelle:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE **(solo A/1-A/8-A/9)**	0,40%
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	esenti
ALTRE ABITAZIONI (dalla cat. A1 alla cat. A9)	1,06%
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (cat. A/10 –uffici-, C/1 –negozi-, C/3-laboratori artigianali- e cat. D)	0,89%
ALTRI FABBRICATI (cat. C non pertinenze, cat B,E, F)	1,06%
AREE FABBRICABILI	1,06%
TERRENI AGRICOLI	esenti
TERRENI NON AGRICOLI	0,89%

DETRAZIONI E MAGGIORAZIONI

TIPOLOGIA DETRAZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE DEI SOGGETTI CHE NE USUFRUISCONO
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	€ 200,00	ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (solo per le categorie ancora soggette all'imposta)

Considerato che il pareggio economico e finanziario del bilancio per l'esercizio 2017/2019 viene assicurato principalmente mediante il controllo e la razionalizzazione della spesa e per mezzo di manovre tariffarie che garantiscono nel complesso un gettito tale da coprire il costo di taluni servizi;

Visto che ai sensi delle modifiche introdotte dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, nr. 174 all'art. 239 del Tuel, il Revisore dei Conti ha espresso l'allegato parere favorevole alla conferma delle aliquote e detrazioni relative all'imposta municipale propria nella stessa misura approvata per il 2017 con il provvedimento consiliare nr. 5 del 27.01.2017;

Visto il vigente Statuto Comunale,

Visto il vigente Regolamento di contabilità

Visto il sotto riportato parere del Responsabile dell'Area "Programmazione Economica e Gestione Finanziaria", espresso in ordine alla regolarità tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213;

Con voti n° 8 favorevoli, n° 0 contrari, n° 2 astenuti (Monzio Compagnoni Claudio, Pirotta Graziano), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di prendere atto che il disegno di legge di bilancio 2018 prevede la proroga del blocco delle aliquote anche per il 2018;
2. Di approvare e confermare pertanto, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2018, le medesime aliquote e esenzioni relative ad IMU approvate con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 5 del 27.01.2017 così come riportate nelle sotto indicate tabelle:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE **(solo A/1-A/8-A/9)**	0,40%
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	esenti
ALTRE ABITAZIONI (dalla cat. A1 alla cat. A9)	1,06%
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (cat. A/10 –uffici-, C/1 –negozi-, C/3-laboratori artigianali- e cat. D)	0,89%
ALTRI FABBRICATI (cat. C non pertinenze, cat B,E, F)	1,06%
AREE FABBRICABILI	1,06%
TERRENI AGRICOLI (se ricorrono le condizioni legge 208/2015)	esenti
TERRENI NON AGRICOLI	0,89%

DETRAZIONI E MAGGIORAZIONI

TIPOLOGIA DETRAZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE DEI SOGGETTI CHE NE USUFRUISCONO
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	€ 200,00	ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (solo per le categorie ancora soggette all'imposta)

3. Di procedere negli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze tenuto conto delle modifiche introdotte dal comma 10 lettera e) e comma 14 lettera e) della legge 208/15;
4. di nominare quale responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi al presente deliberato la Sig.ra Maffi Giovanna, Responsabile dell'Area "Programmazione Economica e Gestione Finanziaria",

Successivamente con voti n° 10 favorevoli, n° 0 contrari, n° 0 astenuti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Allegati:

- parere ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000,
- parere del Revisore dei Conti

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 68 del 29/11/2017

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 IN DATA 18.08.2000.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto:

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2018 - PROROGA BLOCCO AUMENTI TARIFFARI I.U.C. COMPONENTE I.M.U: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213, il sottoscritto Responsabile del Servizio Programmazione Economica Gestione Finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile della presente deliberazione.

Canonica d'Adda, lì 18.11.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maffi Giovanna

Parere del Revisore dei Conti
sulla conferma per l'anno 2018
delle aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria
(IUC – COMPONENTE I.M.U.)

IL REVISORE DEI CONTI
del **COMUNE DI CANONICA D'ADDA**

Dott. BORMOLINI MICHELE

Preso atto che il disegno di legge di bilancio 2018 prevede la proroga del blocco delle aliquote dei tributi anche per l'anno 2018;

Vista l'allegata proposta nr. 70 di deliberazione del Consiglio Comunale con la quale, con riferimento al blocco normativo, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2018, si confermano per l'anno 2018 le aliquote e detrazioni IMU (IUC – componente IMU) nella stessa misura di quelle deliberate nel 2017 con provvedimento consiliare nr. 5 del 27.01.2017, ovvero:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE **(solo A/1-A/8-A/9)**	0,40%
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	esenti
ALTRE ABITAZIONI (dalla cat. A1 alla cat. A9)	1,06%
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (cat. A/10 –uffici-, C/1 – negozi-, C/3-laboratori artigianali- e cat. D)	0,89%
ALTRI FABBRICATI (cat. C non pertinenze, cat B,E, F)	1,06%
AREE FABBRICABILI	1,06%
TERRENI AGRICOLI (se ricorrono le condizioni legge 208/2015)	esenti
TERRENI NON AGRICOLI	0,89%

DETRAZIONI E MAGGIORAZIONI

TIPOLOGIA DETRAZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE DEI SOGGETTI CHE NE USUFRUISCONO
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	€ 200,00	ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (solo per le categorie ancora soggette all'imposta)

Preso atto dei pareri espressi dai competenti responsabili ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 e s.m.i.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 239 del TUEL modificato recentemente dall'art. 3 D.L. 10 ottobre 2012 nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213;

esprime preventivo parere favorevole all'applicazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale Propria secondo quanto contenuto nella citata proposta nr. 70.

Canonica D'Adda, li 18 novembre 2017

Il Revisore dei Conti
Dott. Bormolini Michele

COMUNE DI CANONICA D'ADDA
PROVINCIA DI BERGAMO
20 NOV. 2017
PROT. N° 0010967
CAT. IV CL. 2 FASC.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CEREA GIANMARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIULIANI ENRICO MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune il giorno 18 DIC 2017 Reg. N° 817 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Canonica d'Adda, li 18 DIC 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIULIANI ENRICO MARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 in data _____, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on-line di questo Comune.

Canonica d'Adda li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott GIULIANI ENRICO MARIA